

Rep. Cent. nr. 38
del 13/07/2021

CONTRATTO DI NOLEGGIO DI VEICOLO

In data odierna, il **13.07.2021**, viene stipulato il presente contratto di noleggio di veicolo (di seguito "Contratto") tra le seguenti parti:

- 1) **"GENTI BUSHATI Persona Fisica"** Persona fisica albanese iscritta al Centro Nazionale delle Imprese, con codice fiscale L42311007B, con Sede in "Rr. Ali Demi, Pallati 29", rappresentata dal Sig. **GENTI BUSHATI** in qualità di Amministratore della società, in seguito denominato **"Locatore"**
- 2) **"Ambasciata D'Italia / AICS Tirana"** persona giuridica italiana iscritta al Centro Nazionale delle Imprese con codice fiscale J61912009P, con indirizzo: Tirana, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin 5 piano, rappresentata dal Sig. **NINO MEROLA**, in qualità del rappresentante legale, di seguito denominata la **"Società"** o **"Locatario"**.

1. SCOPO

Il presente Contratto si stipula ai sensi della Legge sulle Organizzazioni Imprenditoriali nonché sulla Legge n. 7850, del 29.07.1994 "Il Codice Civile della Repubblica d'Albania";

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto di Leasing al fine di concedere in noleggio (locazione) dal Locatore al Locatario 1 (Un) Veicolo, Oggetto di Noleggio (ON), i cui dettagli sono riportati nell'offerta del Veicolo allegata al presente contratto.

2. OGGETTO DI NOLEGGIO E PROPRIETÀ

2.1. OGGETTO DI NOLEGGIO

L'oggetto del contratto di noleggio è:
Tipo di veicolo: Toyota Land Cruiser
Carburante: Diesel
Colore: Bianco
Telaio: JTEBR3FJ00K004016

2.2. PROPRIETÀ IN OGGETTO DEL NOLEGGIO

"GENTI BUSHATI Persona fisica" ha il diritto di dare in noleggio il veicolo di cui all'articolo 2.1; il Locatore attraverso il presente contratto conferisce al Locatario il diritto di utilizzare il veicolo, Oggetto di Noleggio, e/o altri diritti alle condizioni di questo contratto.

2.3. STATO DELL'OGGETTO E ACCETTAZIONE

Il Locatario viene preventivamente a conoscenza delle condizioni dell'Oggetto di Noleggio, ai sensi dell'Articolo 2.1, e dichiara di non avere obiezioni in merito ad esso sotto alcun aspetto.
Su questa base, le parti del presente contratto convengono quanto segue:

3. DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto ha una durata di 12 mesi, entra in vigore al momento della consegna del veicolo, ovvero della sottoscrizione del Protocollo di Accettazione, e scade dopo 12 mesi, se non preventivamente disdetto in base ai termini e alle condizioni del presente Contratto.

3.2 In mancanza di diverso accordo tra le parti, allo scadere della durata del contratto il Locatario dovrà consegnare immediatamente il veicolo al Locatore.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 Il veicolo sarà consegnato presso la sede di "GENTI BUSHATI Persona Fisica", dal Locatore entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

4.2 Le parti sottoscriveranno un Protocollo di Accettazione/Consegna del veicolo che rimarrà parte integrante del presente contratto.

5. NOLEGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 PAGAMENTO MENSILE

Il noleggio mensile del veicolo sarà il seguente:

Tipo di veicolo: Toyota Land Cruiser

Carburante: Diesel

Colore: bianco

Telaio: JTEBR3FJ00K004016

Noleggio mensile: 900 euro

I prezzi sopra indicati includono tutte le tasse e le tasse applicabili in conformità con la legislazione albanese.

I pagamenti vengono effettuati in anticipo per il mese successivo.

I pagamenti decorrono dal giorno della sottoscrizione del Protocollo di Accettazione tra Locatore e Locatario, per ogni giorno di ritardo nel pagamento verrà applicata una penale pari all'1% del valore della rata mensile rimasta insoluta. Tale penale verrà addebitata il giorno del pagamento del mese successivo.

5.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Locatario si impegna a pagare il contratto di noleggio entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'emissione della Fattura Fiscale da parte del Locatore.

I pagamenti del leasing saranno effettuati sul conto del Locatore come segue:

Banca:

Numero di conto EURO:

5.3 FATTURAZIONE RATA DEL NOLEGGIO

Il Locatore emette fattura fiscale per ogni canone di locazione da effettuarsi da parte del Locatario, alla data di consegna del veicolo e firma del protocollo di accettazione.



Le fatture fiscali emesse dal Locatore sono esecutive anche se il Locatario non le ha sottoscritte. Tali fatture vengono inviate al Locatario per effettuare i rispettivi pagamenti senza necessità della firma da parte del Locatario, che le riconosce e le ha accettate con la sottoscrizione del presente contratto.

6. Nel prezzo del noleggio mensile sono compresi:

- a) Assicurazione Casco;
- b) Assicurazione Responsabilità Civile (ARC);
- c) Costi di immatricolazione del veicolo;
- d) Tasse stradali definite per legge, ad eccezione di quelle relative alla specifica attività del Locatario;
- e) Autorizzazione d'uso;
- f) Il Locatore consente al Locatario di accedere ai beni secondo le sue esigenze, a spese del Locatario. Alla fine del contratto il Locatario deve presentare questi strumenti gratuiti da qualsiasi materiale di marketing;
- g) Il limite di percorrenza annuale è di 30.000 chilometri all'anno. In caso di superamento del limite ad ogni rinnovo del contratto, il Locatore applicherà un corrispettivo di 0,4 Euro per ogni chilometro aggiuntivo rispetto al limite sopra specificato. Le parti possono concordare di modificare il limite di chilometraggio senza applicare penali.

7. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

7.1 RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE:

- 7.1.1 Il Locatore garantisce di avere tutti i diritti legali per noleggiare questo Veicolo;
- 7.1.2 Il Locatore garantisce il possesso esclusivo, regolare e ininterrotto del Veicolo durante la durata del presente Contratto;
- 7.1.3 Il Locatore è obbligato a rispettare i propri impegni definiti nel presente contratto;
- 7.1.4 In caso di danno totale ed irreversibile al veicolo, il Locatore ha l'obbligo di sostituire il veicolo con un altro, come al punto 6;
- 7.1.5 Il Locatore non è responsabile se il veicolo viene utilizzato dal Locatario nei casi di:
 - a) trasporto di merci illegali;
 - b) il loro utilizzo per il traino di altri veicoli o rimorchi;
 - c) nelle competizioni sportive;
 - d) da persone prive di patente di guida o sotto l'effetto di alcool o altre sostanze stupefacenti;
 - e) da altri soggetti/persone che non siano soggetti autorizzati per iscritto dal "Locatario".
- 7.1.6 Servizi periodici (cambio olio, filtri, freni e pneumatici), secondo il manuale del produttore;

7.2 RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO:

- 7.2.1 Il Locatario è a conoscenza delle condizioni del Veicolo, Oggetto della Locazione e dichiara di non avere obiezioni al riguardo sotto nessun aspetto;
- 7.2.2 Il Locatario è tenuto a corrispondere al Locatore il canone mensile entro i termini previsti dal contratto;
- 7.2.3 Il Locatario deve mantenere il Veicolo in buone condizioni. L'eccezione qui è il consueto deprezzamento del Veicolo;
- 7.2.4 Se il veicolo si sposterà all'estero, il "Locatario" dovrà darne avviso al "Locatore" e dovrà essere munito a proprie spese della "Green Card" Polizia di Sicurezza;
- 7.2.5 Tutti i pagamenti quali multe per infrazioni stradali, multe per sosta ed altro, sono a carico del Locatario che deve pagarli entro i termini di legge;



7.2.6 Il Locatario è obbligato a consentire l'ispezione del veicolo, oggetto del presente contratto, da parte del Locatore, senza pregiudicare lo stato di avanzamento del lavoro quotidiano del Locatario;

7.2.7 In caso di danneggiamento totale o parziale del veicolo per colpa del Locatario, quest'ultimo è tenuto a risarcire il Locatore per la parte non coperta dalle Polizze RC e CASCO;

7.2.8 Il Locatario è responsabile per tutti i danni e difetti del veicolo che derivano dall'uso di carburante di bassa qualità in punti non autorizzati (quando ciò è confermato da una relazione dell'esperto competente).

8. MANUTENZIONE DELL'OGGETTO DI NOLEGGIO

Il Locatario deve prendersi cura del veicolo che utilizza secondo le condizioni definite nel manuale del loro uso.

In caso di danneggiamento OC o di sue parti, il Locatario deve avvisare urgentemente il Locatore che provvede alla sua riparazione in servizi specializzati. Il Locatario è responsabile dei danni causati dall'uso del bene in violazione del contratto o in violazione dello scopo del contratto di noleggio, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato da lui stesso, da una persona da lui autorizzata o da un'altra persona.

9. INCIDENTI, DANNI O PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di eventuali danni, il Locatario è tenuto ad avvisare immediatamente la Polizia, la Compagnia di Assicurazione e il Locatore.

Il Locatario è pienamente responsabile delle violazioni del codice della strada, degli illeciti amministrativi e penali, dei reati e degli incidenti causati dalla violazione del codice della strada.

Il Locatore non è responsabile nei confronti del Locatario o di terzi in caso di morte, lesioni personali o danni non patrimoniali, che derivino dall'oggetto, né in qualità di Locatore né in qualità di proprietario della cosa.

10. SUBLOCAZIONE

Il Locatario non ha alcun diritto di sublocare e/o trasferire o trasferire i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto sull'Immobile a favore di una terza persona, senza il consenso scritto del Locatore.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATORE

Il Locatore può rescindere anticipatamente il contratto di noleggio e chiedere al Locatario la restituzione del veicolo nei casi in cui:

- a) Il Locatario non rimborsa il canone di noleggio per due mesi consecutivi, il contratto si intenderà risolto con effetto immediato e il Locatore si riserva il diritto di riprendere il veicolo;
- b) Nei confronti del Locatario, o di persone da lui autorizzate, sono in corso procedimenti che dimostrano che il CSO è stato utilizzato per commettere atti illeciti;
- c) Il Locatario stipula un contratto di sublocazione senza il consenso del Locatore;
- d) Il Locatario non consente la revisione del veicolo da parte del Locatore;
- e) Il Locatario utilizza il veicolo per il trasporto di merci illegali;

- f) Il Locatario utilizza il veicolo nelle competizioni sportive;
- g) Il Locatario consente l'utilizzo del veicolo da parte di soggetti/persone prive di patente di guida o sotto l'effetto di alcool o altre sostanze stupefacenti;
- h) Il Locatario consente l'uso del veicolo da parte di altri soggetti che non siano persone autorizzate per iscritto dal Locatore.

11.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATARIO

- a) Il Locatario ha il diritto di risolvere il contratto di noleggio al ricevimento del bene, quando il Locatore non garantisce il pieno godimento del bene da parte del Locatario e l'inadempimento ha comportato la perdita di tutti i benefici che il Locatario ha in base al contratto di noleggio;
- b) In caso di risoluzione del contratto prima del termine da parte del Locatario, o del Locatore per i casi previsti dall'articolo 11.1, il Locatario dovrà corrispondere al Locatore una penale di 6 (sei) mensilità.

11.3 Le parti possono convenire di recedere dal contratto per consenso in qualsiasi momento.

12. DIRITTO DI NOLEGGIO

Il Locatario per tutta la durata del contratto può richiedere modifiche dei termini e delle condizioni del contratto tenendo conto di eventuali penali a tal fine.

13. RESTITUZIONE E/O RECUPERO DEL VEICOLO

13.1 Nel caso in cui il termine del contratto di noleggio scada senza trasferimento dei diritti, il Locatario deve restituire al Locatore l'Oggetto di Noleggio nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della locazione tenendo conto del normale deprezzamento del bene. Per ogni giorno di ritardo, decorso il termine, il Locatario si impegna a pagare una penale pari allo 0,1% del prezzo iniziale del veicolo per ogni giorno di ritardo.

14.2 Il Locatario è responsabile illimitatamente di risarcire il danno cagionato e/o risarcito in caso di distruzione o danneggiamento del bene, purché i suddetti danni non siano qualificati come normali per le condizioni di utilizzo del veicolo noleggiato, per cui le parti hanno concordato.

14.3 In caso di Restituzione del Veicolo prima della scadenza del contratto di noleggio o Recupero tramite procedura stragiudiziale o giudiziario dal Locatore, il Locatore e il Locatario sottoscrivono un Protocollo di Consegna, che presenta: a) lo stato del veicolo, b) la documentazione completa del veicolo, c) l'obbligazione che il Locatario ha e si assume ai sensi del contratto.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

14.1 Nessuna delle parti sarà responsabile e/o avrà il diritto di risolvere il presente contratto in caso di eventi causati da forza maggiore, inclusi ma non limitati a disastri naturali, guerre, sommosse e qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Parte a cui è determinata l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

14.2 In caso di Forza Maggiore, la Parte le cui prestazioni e gli obblighi sono stati pregiudicati comunicherà tempestivamente all'altra Parte per iscritto la natura dell'evento di forza maggiore e l'eventuale durata dei suoi effetti.

15. ALTRO



15.1 Il presente contratto sarà attuato e interpretato in conformità con la legislazione albanese. Per tutte quelle situazioni non contemplate dal presente contratto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile della Repubblica d'Albania.

15.2 Qualsiasi controversia tra le Parti che non venga risolta di comune accordo e che riguardi l'interpretazione, l'adempimento degli obblighi, la violazione, la risoluzione o l'esecuzione del presente Contratto, o in un modo o nell'altro sia collegata al presente Contratto e agli Allegati saranno risolte dalla Corte distrettuale giudiziaria, Tirana.

15.3 Il presente contratto costituisce l'intero accordo scritto tra le due parti. Accordi verbali o previsioni durante le trattative per la conclusione del presente contratto, non costituiranno i termini e le condizioni del presente Contratto. Il presente contratto può essere modificato solo mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.


16. NOTIFICAZIONI

Qualsiasi avviso o notifica consentita o necessaria ai sensi del presente Contratto, sarà inviata a mano agli indirizzi di cui sopra nel Contratto.

Il presente Contratto è redatto in due copie originali in lingua italiana che hanno lo stesso valore legale.

LOCATORE

GENTI BUSHATI



GENTIBUSHATI
Person Fizik
NUIS: L 42311007 B

Allegato 1: Offerta della società DOGE CAR RENTAL

LOCATARIO

Titolare della Sede AICS TIRANA

